



CODICE ETICO

BASKET FOXES SSDRL

ART. 1 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della Società Basket Foxes SSDRL (di seguito Società) reca norme comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Con il Codice la Società intende rispondere alle seguenti esigenze:

- confermare a coloro che hanno familiarità con la Società e rendere noti a chi venga in contatto con essa per la prima volta gli obiettivi, i principi e valori su cui si basa l'azione della Società, in quanto parte irrinunciabile del suo patrimonio culturale e fondamento della sua missione;
- rendere consapevoli i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività della Società dei propri diritti, doveri e responsabilità, dotandoli di uno strumento che ne orienti in modo sicuro le azioni e i comportamenti;
- favorire il raggiungimento di un elevato standard di professionalità da parte di chiunque operi in nome e per conto della Società;
- costituire uno strumento efficace di conoscenza della Società per chiunque desideri sostenerne con il proprio contributo personale ed economico l'attività e i progetti.

ART. 2 LA SOCIETA'

La Società deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

La Società ha come fine primario quello di contrastare i fenomeni di discriminazione attraverso le attività ricreative e di socializzazione offerte dalla pratica del basket quale veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione



sociale nonché fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, il rispetto, l'impegno, la passione, l'autocontrollo, la lealtà e le pari opportunità, facendo riferimento, in particolare, alle pari opportunità di genere.

La Società si impegna a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play.

La Società si impegna a fare conoscere e ad applicare tutte le norme contenute nel presente codice, prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse.

ART. 3 I DESTINATARI

Premessa: i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dalle varie federazioni, ivi compreso il presente Codice.

Il presente Codice regolerà il comportamento dei seguenti soggetti: soci, atleti, allenatori, staff medico, dirigenti accompagnatori e genitori degli atleti iscritti alla Società. Inoltre, sono destinatari del presente Codice tutti i soggetti con cui la Società entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo sociale, come sponsor, collaboratori esterni, finanziatori, donatori, fornitori di beni e servizi, Autorità, Istituzioni ed Enti ed ogni altro soggetto che entri in contatto con l'attività della Società.

L'iscrizione alla Società comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice Etico. Copia del presente Codice è portata a conoscenza di tutti i soggetti sopraindicati, indipendentemente dalla qualifica, richiedendone il necessario rispetto.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

ART. 4 GLI ATLETI



Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo e il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente codice. In particolare, il rispetto dei valori sportivi e il principio di solidarietà devono prevalere sul mero perseguimento del proprio successo.

Gli atleti si impegnano a:

- praticare lo sport e ad osservare le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza; o accettare serenamente il responso del campo, anche quando sfavorevole;
- evitare, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara; o rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere i tifosi, gli avversari o i propri compagni di squadra;
- astenersi e condannare il bullismo in ogni sua forma, sia fisica che psicologica, sia nei luoghi fisici preposti allo svolgimento delle attività della Società, sia nei luoghi virtuali (web, social network, chat, etc);
- rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali e astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e obiettivamente; o adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- rendersi disponibili a partecipare a ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;
- impegnarsi nello studio come nello sport, con la stessa passione e dedizione.



ART. 5 GLI ALLENATORI

Gli allenatori devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà e integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Tutti i tecnici della Società devono essere portatori di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, genitori degli atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, tifosi e mezzi di informazione. I tecnici sono presi a esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole e atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.

Per tale ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione di questi valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:

- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani e il fair play;
- creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico;
- condividere con tutti gli altri allenatori le proprie competenze e le proprie esperienze nell'ottica di una continua crescita reciproca
- astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
- astenersi da qualsiasi condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.
- evitare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia
- evitare in maniera categorica di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo e non.
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e obiettivamente;



- rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli;
- sostenere e partecipare a ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

ART. 6 I DIRIGENTI E I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I dirigenti e i membri del Consiglio Direttivo della Società devono impegnarsi ad adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico e impegnarsi a farlo conoscere a tutti gli atleti, i tecnici, i genitori e tutti i soggetti come riportato all'ART. 3 del presente Codice.

I dirigenti, inclusi i membri del Consiglio Direttivo, della Società devono:

- prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone a essi collegate;
- assicurare il corretto trattamento delle informazioni riservate e la massima tutela dei dati personali raccolti nello svolgimento dei propri compiti, nella stretta osservanza della disciplina vigente in materia;
- assicurare l'accuratezza e trasparenza nella gestione della contabilità e dei fondi e il rispetto della destinazione delle risorse per la realizzazione esclusiva delle attività della Società;
- discutere in modo costruttivo qualsiasi proposta venga fatta dai soci;
- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni e adottare eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del Codice



ART. 7 I GENITORI DEGLI ATLETI

La condotta dei genitori degli atleti durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare deve essere basata sul principio che lo sport serve essenzialmente a educare i giovani alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario e alla condivisione dello spirito del gioco. Il tifo e l'entusiasmo per la propria squadra non deve mai mirare a ostacolare o infastidire le squadre avversarie.

I genitori degli atleti, pertanto, si impegnano a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e obiettivamente;
- evitare discussioni tecniche con gli allenatori, ai quali viene affidata ogni responsabilità in tal senso: eventuali osservazioni potranno essere riportate ai rappresentanti di squadra o degli organi direzionali che provvederanno a chiarire ogni possibile malinteso;
- mantenere un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli.

ART.8 AZIONI DISCIPLINARI

L'obiettivo della Società è quello di educare allo sport e di formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. Eventuali violazioni del Codice da parte di chiunque verranno valutate dal Consiglio Direttivo della Società che, sentite le testimonianze di tutte le parti in causa, deciderà eventuali azioni disciplinari da intraprendere.

La sanzione deve essere decisa in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse non solo nei locali in cui si svolge l'attività sportiva, ivi



compresi gli spogliatoi, ma anche fuori dall'ambito della palestra, ma che siano espressamente riconducibili a fatti ed eventi che possano avere una forte ripercussione nell'ambiente o nell'attività della Società.

La convocazione dei genitori degli atleti non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo.

Le sanzioni possibili sono le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale: a questa sanzione, per le mancanze di minore entità commesse dagli atleti, possono fare ricorso direttamente anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani;
- richiamo ufficiale verbale o scritto;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo determinato;
- allontanamento dall'attività a tempo indeterminato;

Questi ultimi tre tipi di sanzione possono essere decise solamente dal Consiglio Direttivo, sentite tutte le testimonianze.